



COMUNE DI BARASSO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

ENTRATA IN VIGORE:

27 OTTOBRE 1995

AGGIORNAMENTI:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 35 DEL 27.09.1999
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 29 DEL 27.09.2004

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3 - Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art. 6 - Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nella unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la superficie utilizzata.

Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori previsti.

Art. 8 - Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 2 condomini;
- aumento del 4% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;
- aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini.

Art. 9 - Classi di contribuenza

CLASSE	DESTINAZIONE LOCALI OCC.
A	Locali degli Enti Pubblici, scuole, associazioni tecnico economiche, ordini professionali, associazioni o istituzioni religiose, sindacali, degli enti di assistenza, aree coperte che non costituiscono pertinenze delle aree tassabili, parcheggi, palestre, sale da giochi, sale da ballo.
B	Campeggi e magazzini, depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, locali delle rimesse e autotrasportatori, degli esercizi commerciali all'ingrosso, distributori di carburante.
C	Abitazioni private, attività ricettive alberghiere, convitti, istituti e case di riposo.

- D** Attività terziarie e direzionali diverse da altre categorie (ambulatori, uffici, studi professionali), circoli sportivi e ricreativi.
- E** Attività di produzione artigianale o industriale, attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili, attività artigianali di servizio, autolavaggio.
- F** Pubblici esercizi, mense, attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Art. 10 - Esenzioni

Art. 11 - Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

3. La tassa unitaria per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interna è ridotta del 15% per le abitazioni i cui residenti dimostrino di svolgere, in forma continuativa durante l'anno, l'attività di compostaggio domestico dei rifiuti organici nell'ambito dell'abitazione e delle sue pertinenze (Art. 67, comma 1, D.Lgs 507/93).

4. Pertanto, la norma di cui precedente comma 3, sarà ritenuta soddisfatta:

- se verrà presentato entro il _____, sul modulo appositamente predisposto, specifica richiesta e dichiarazione per gli impegni ivi contenuti;
- se verrà dimostrato, da parte dell'utente (o di componente del nucleo familiare) di aver partecipato ad un corso teorico e pratico sulla pratica del compostaggio domestico organizzato da Enti, Organizzazioni o Istituti;
- se coerentemente a quanto dichiarato verrà eseguito (per il primo anno a decorrere dalla data di esecuzione del corso) correttamente il compostaggio degli scarti vegetali da cucina e lignocellulosici a mezzo compostatore "tipo" di normale commercializzazione, cumulo o altro idoneo mezzo. Eventuali metodi di concimaia o altra pratica di origine agricola sarà positivamente valutata solo se non recante disturbo al vicinato e atta a produrre fertilizzante valido sotto il profilo agronomico;
- se successivamente alla produzione di fertilizzante, vi è un corretto uso nella proprietà stessa o in altro luogo idoneo del "compost" o concime prodotto;

- se il richiedente si impegna a consentire la verifica dei punti c) e d) in ogni fase del ciclo produttivo del compostaggio ed acconsente ad utilizzare un apposito sacco semitrasparente disponibile presso gli Uffici Comunali per lo smaltimento dei restanti rifiuti domestici;
- se le ispezioni, di cui ai precedenti punti non daranno luogo a contestazione o di sopravvenuto abbandono della pratica del compostaggio, il Comune avrà diritto a chiedere il pagamento della Tassa per intero a partire dall'anno in cui la pratica del compostaggio è stata abbandonata e non correttamente eseguita.

5. Una riduzione del 10% sarà applicata alle persone il cui nucleo familiare è composto da una sola unità.

Per beneficiare della riduzione gli interessati dovranno presentare una apposita dichiarazione, resa su modello predisposto dall'Ente, entro il 20 gennaio.

La stessa avrà valore a partire dall'esercizio d'imposta in corso alla data di presentazione.

Il Servizio riterrà valida la dichiarazione, anche per gli esercizi successivi con facoltà di procedere ad accertamenti d'ufficio per verificare la permanenza delle condizioni o modifiche eventuali intervenute alla stessa non dichiarate dal cittadino.

Qualora dovesse essere riscontrata la ricorrenza di condizioni che non danno diritto all'applicazione della riduzione verrà recuperata la quota omessa maggiorata del 100%, oltre all'applicazione degli interessi legali sulla quota omessa.

6. La riduzione di cui ai commi precedenti non sono cumulabili e, in caso di loro concomitanza, sarà applicata quella di maggior vantaggio per il cittadino.

Art.12 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del

suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. E' prevista l'esenzione per le occupazioni occasionali o di breve durata dichiarata esente dalla legge o dal regolamento comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 13 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno. L'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- L'indicazione del codice fiscale;
- cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione. La sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- la provenienza;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14 - Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonomia tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente successivo.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili. L'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16 - Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da € 25,82 a € 77,47, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dell'art. 72 del D. Lgs. 507/93.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.